

# Eluana, dai giudici il settimo no allo stop delle cure

La corte d'Appello respinge l'ennesimo ricorso dei genitori per sospendere l'alimentazione alla figlia. «Non è morta – scrivono – e nessun giudice può decidere tra vite degne o indegne di essere vissute»

di DANILLO PAOLINI

**L**a richiesta è ammissibile, ma va respinta: Eluana Englaro «in base alla vigente normativa italiana non può considerarsi clinicamente morta perché la morte si ha con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo», perciò distaccarla dall'apparecchiatura sanitaria che la tiene in vita equivarrebbe «a un'eutanasia indiretta omissiva». E poiché non esiste «un diritto a morire», nessun giudice ha la facoltà di distinguere «tra vite degne e non degne di essere vissute». Con la decisione presa ieri, la settima della magistratura sulla dolorosa vicenda della donna di 35 anni in stato vegetativo da circa 15 in seguito a un incidente stradale, la "sezione famiglia" della corte d'appello di Milano è andata sicuramente oltre l'ordinanza emessa sabato scorso dal tribunale civile di Roma sul caso di Piergiorgio Welby. Anche in ragione delle differenti situazioni cliniche dei due malati, infatti, i magistrati del capoluogo lombardo sono entrati nel merito (mentre la loro col-

lega romana Angela Salvio ha dichiarato «inammissibile» l'istanza) stabilendo che il trattamento al quale è sottoposta Eluana, alimentata con un sondino nasogastrico, non può essere interrotto perché lo stesso non rappresenta accanimento terapeutico.

I giudici hanno così respinto la richiesta dei genitori della ragazza, i signori Beppino e Saturna, che ora dovranno scegliere se ricorrere o meno in Cassazione. I loro avvocati hanno ottenuto che la corte raccogliesse alcune testimonianze sul fatto che in passato Eluana avrebbe manifestato la volontà di essere staccata dalla macchina qualora fosse caduta in stato comatoso. Quindi, si diceva, in questo caso i tre giudici hanno accettato di entrare nel merito della questione, ma nel provvedimento di 11 pagine hanno spiegato che «il contenuto delle testimonianze non può essere utilizzato al fine di evincere una volontà sicura» in quanto si tratta di «dichiarazioni generiche rese a terzi quando Eluana era molto giovane e in uno stato di benessere fisico

e non nell'attualità della malattia, era priva di maturità rispetto alle tematiche della vita e della morte e non poteva neppure immaginare la situazione in cui si trova ora».

Ma in ogni caso – ha specificato il collegio giudicante – la legge non consentirebbe di "staccare la spina", in quanto «solo l'accertamento della morte cerebrale segna in modo sicuro il limite dell'attività terapeutica e dei presidi destinati comunque a protrarre la vita del paziente, tanto che in tale ipotesi è consentito l'espianto degli organi», mentre Eluana «si trova in stato vegetativo permanente, condizione clinica che secondo la scienza medica è caratteristica di un soggetto che "ventila", in cui gli occhi possono rimanere aperti, le pupille reagiscono, i riflessi del tronco e spinali persistono, ma non vi è alcun segno di attività psichica e di partecipazione all'ambiente e le uniche risposte motorie riflesse consistono in una redistribuzione del tono muscolare». Insomma, in casi del genere «il diritto alla vita riveste posizione prevalente», hanno osservato i giudici, richiamandosi alle norme penali sull'omicidio, all'articolo 5 del codice civile che vieta gli atti di disposizione del proprio corpo e al diritto internazionale convenzionale: «Non risulta che negli altri Paesi cosiddetti "civili" – si legge nel dispositivo – gli individui in stato vegetativo permanente siano considerati come "morti"».

## Embrioni nella Ue, ultimo atto